


COMUNE DI CERIA

Regolamento Concessione Finanziamenti e Benefici Economici ad Enti Pubblici e Soggetti Privati

COMUNE DI CERIA RP 2188

IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO
CATO dal 23-12-94 7-1-95

IL CAPOCOMUNE



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CC N. 44 DEL 12/11/94

COMUNE DI CERE A

(Prov. di Verona)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E
BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale

n° 44 del 12-11-84



Capo I

FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituiranno condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette, deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

3. Solo per casi eccezionali, documentati e dettagliatamente motivati, la Giunta Comunale può derogare dalle procedure, criteri e modalità di cui al comma 1.

Art. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza, mediante mezzi di comunicazione, del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 della legge 8 giugno 1970 n° 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne faranno richiesta.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla Legge.

Art. 5



1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi



CAPO II

PROCEDURE

Art. 6

1. La Giunta Comunale può stabilire, con propria deliberazione adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. Essa stabilisce, altresì, le modalità e i termini di presentazione delle domande nel corso dell'anno anche oltre i termini precedentemente stabiliti.

2. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quinto comma dell'art. 12.

Art. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli predisposti dagli uffici competenti, a seconda delle finalità alle quali s'intende destinare il finanziamento richiesto.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere le dichiarazioni che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n° 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n° 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17, direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al 1° comma dell'art. 6. Il settore competente può avvalersi per l'istruttoria della collaborazione del personale di altri settori e del locale Comando Vigili Urbani.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Municipale, ove previsto, riepilogate in un prospetto compilato direttamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultino prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.



Art. 9

1. Il settore competente predispone lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'impegno di spesa finalizzato alla successiva effettiva erogazione dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati, ove previsto, i soggetti e le iniziative ammesse ed escluse dai benefici di cui sopra, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente regolamento.



CAPD III

SETTORI D'INTERVENTO

Art. 10


1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali, attività culturali ed informazione;
- d) Sviluppo economico;
- e) Forme di volontariato e associazionismo;
- f) Interventi per l'organizzazione di soggiorni climatici.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1970 n° 142;
- b) per quanto concerne le agevolazioni alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.



CAPO IV


SOGGETTI AMMESSI

Art. 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o temporaneamente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento, valutando ogni singolo caso;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività a favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.



CAPO V°

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 12

PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, il reddito effettivo proprio del richiedente, dei familiari tenuti agli alimenti conviventi con lo stesso, e di quelli, pure tenuti agli alimenti, non conviventi ivi compresi i beni immobili di loro proprietà ad eccezione del reddito prodotto dall'abitazione principale del nucleo familiare del richiedente nei limiti dell'importo massimo previsto per le deduzioni dallo stesso reddito dei canoni di locazione e delle spese condominiali.

Tali redditi devono risultare da idonea documentazione o da dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art.4 della legge 04,01,1968 n.15. L'istanza e le dichiarazioni in essa contenute saranno rese dal richiedente ai sensi dell'art.26 della predetta legge n.15/1968.

2. Nella predetta dichiarazione dovrà essere, inoltre, precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

3. Le persone fisiche che intendono ottenere contributi ed interventi economici previsti per il settore "Assistenza e sicurezza sociale", dovranno indicare sugli appositi moduli, oltre quanto previsto nei precedenti commi:

- a) Le generalità del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare di stabile convivenza;
- b) L'attività lavorativa o l'eventuale altra condizione (studente, disoccupato, inabile, etc.) svolta dal richiedente e da tutti gli altri componenti la propria famiglia;
- c) L'indicazione dell'eventuale precario stato psico-fisico del richiedente e/o dei suoi familiari al fine di una quanto più possibile accurata istruttoria dell'istanza;
- d) Le generalità delle persone tenute agli alimenti nei confronti del richiedente ai sensi dell'art. 433 C.C., e delle altre leggi vigenti in materia, conviventi e non, e l'indicazione dei redditi posseduti dagli stessi.

4. Il richiedente dovrà, inoltre, impegnarsi, con la presentazione della richiesta di intervento, ad informare tempestivamente l'Amministrazione



zione Comunale di ogni evento che porti ad una modifica della condizione economica, derivante anche da altri contributi, e della composizione del proprio nucleo familiare. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di agire in rivendica del richiedente e/o dei tenuti agli alimenti per il recupero delle somme che essa abbia erogato per effetto della mancanza delle comunicazioni di cui al precedente comma.

5. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dai servizi sociale del Comune.

Art. 13


1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso all'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, dal programma di attività. Per le richieste presentate negli anni successivi, oltre al programma per il nuovo anno, dovrà presentare il rendiconto della gestione precedente, nel quale è stato utilizzato il concorso finanziario del comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione di attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione è richiesto - con impegno da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente dell'Ente.

Art. 14

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti d'interesse comunque pertinente la comunità locale, l'istanza di concessione deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data della manifestazione prevista e deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e dal luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente elencate le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.



2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco, in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità, per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi della spesa.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o delle associazioni che hanno organizzato tali manifestazioni e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 15

1. L'intervento del comune non può essere richiesto nè concesso per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 13.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazione di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi dell'ente beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatta valere nei confronti del comune il quale, verificatesi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari e/o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili

effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Art. 14

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare gli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tale attività e che esse vengono realizzate con il concorso del comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti i mezzi con i quali li effettuano dando pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette e che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente con atto del Sindaco.
4. la concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite per il presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal comune deve essere pubblicamente reso noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.



CAPO VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Sez. I

CONTRIBUTI ED INTERVENTI ECONOMICI

Art. 17

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:


- a) alla protezione e tutela della maternità;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

3. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale attivati dal Comune, o da attivare anche in collaborazione con gli enti e le istituzioni di cui al precedente comma, sono:

- a) Contributi economici continuativi di minimo vitale;
- b) Contributi economici una tantum;
- c) Buoni alimentari e sanitari;
- d) Buoni pasto, lavaggio biancheria e pulizia della persona;
- e) Assistenza domiciliare;
- f) Assistenza infermieristica;
- g) Compartecipazione totale o parziale alle rette di accoglienza



- di anziani in Istituti;
- h) Compartecipazione totale o parziale alle rette di accoglienza di minori in istituti;
 - i) Sostegno alle famiglie con portatori di handicap od inabili;
 - l) Partecipazione al pagamento della retta di inserimento di soggetti in strutture protette;
 - m) Interventi per l'inserimento nell'attività lavorativa di ricoverati in istituti di pena;
 - n) Assunzione delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria.
 - o) Sostegno delle attività di animazione in favore di minori ed anziani.

Art. 18

CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI DI MINIMO VITALE.

1. I contributi economici di minimo vitale tendono al raggiungimento del livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari e sono da erogarsi esclusivamente a cittadini residenti nel Comune. Per l'erogazione dei suddetti contributi si osserveranno i seguenti criteri:

- a) Totalizzazione del reddito mensile od annuo del richiedente e dei familiari tenuti agli alimenti conviventi con il richiedente. Per l'accertamento dell'effettivo tenore di vita del richiedente e dei suoi familiari, potrà essere, altresì, valutata la relazione dell'Assistente Sociale ad integrazione dei dati obiettivi risultanti dall'acquisita documentazione allegata all'istanza.
- b) Deduzione dal reddito, calcolato con le modalità indicate al precedente punto A), delle spese di locazione sostenute dal richiedente o dalle persone con lui conviventi fino ad un massimo di £.200.000= mensili, ivi comprese le eventuali spese condominiali.
- c) Ai fini della determinazione del contributo economico di minimo vitale in oggetto, verrà preso come base di riferimento per il calcolo l'importo della pensione minima dei lavoratori dipendenti erogata dall'I.N.P.S, categoria VO, riferito alla rata di novembre di ciascun anno e saranno stabilite maggiorazioni percentuali in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare tenuti agli alimenti, così come specificato nella sotto indicata tabella:

N. componenti il nucleo familiare	Percentuale di aumento	Tetto di minimo vitale
1	=====	pensione minima
2	+ 60%	della pensione minima
3	+ 70%	" " "
4	+120%	" " "
5	+150%	" " "
6	+180%	" " "

12

Per nuclei familiari superiori a n.6 persone verrà calcolato un aumento del tetto di minimo vitale per ogni persona aggiunta pari al 10% dell'importo corrispondente al minimo vitale previsto per un nucleo di 6 persone. L'aggiornamento del tetto di minimo vitale potrà essere effettuato al termine di ogni anno prendendo sempre come base di riferimento l'ultimo aumento dell'anno in corso della pensione minima dei lavoratori dipendenti erogata dall'I.N.P.S., categoria VO. Tale aggiornamento verrà approvato con deliberazione di Giunta Municipale su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali.

- d) L'Amministrazione Comunale, tenuto conto dello stanziamento previsto con apposito capitolo in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione, potrà erogare un contributo mensile che, nella misura massima, potrà essere pari alla differenza tra il reddito mensile di minimo vitale, calcolato con i criteri sopra enunciati, ed il reddito complessivo mensile od annuo posseduto dal richiedente e dalle persone tenute agli alimenti con lui conviventi.

2. All'erogazione dei suddetti contributi di minimo vitale si provvederà con apposito ordinativo del Capo Settore Servizi Sociali all'Ufficio Ragioneria, su proposta dell'Assistente sociale, dell'Assessore ai Servizi Sociali e del responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, previa istruzione socio-economica di ciascuna istanza da parte dell'Ufficio Servizi Sociali.

Il Capo Settore Servizi Sociali relazionerà periodicamente all'Assessore ai Servizi Sociali ed alla Giunta Comunale, qualora richiesto, sul numero e l'entità dei contributi erogati e sulla situazione di ciascun beneficiario.

Art. 19

CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM

1. I contributi economici "una tantum" tendono a sopperire, anche parzialmente, a momentanee esigenze individuali e/o familiari e possono essere erogati a cittadini residenti nel territorio del Comune. Tali contributi una tantum potranno essere erogati eccezionalmente anche agli assistiti che già usufruiscono del contributo di minimo vitale qualora si verificassero eventi imprevisti che comportino un aggravamento delle condizioni socio-economiche del richiedente tali da giustificare un intervento dell'Ente non procrastinabile.

Tali contributi possono essere erogati:

- a) Per il pagamento, anche parziale, delle spese di riscaldamento, luce, gas, tasse comunali, etc.;
- b) Per il pagamento, anche parziale, delle spese funebri che il richiedente abbia sopportato per un suo parente fino al 1° grado;
- c) Per ogni altra comprovata necessità ed urgenza.

2. L'ammontare massimo dei contributi economici una tantum concessi ad



ogni persona e/o nucleo familiare nel corso di una anno non potrà superare la somma di:

- £.400.000= per i contributi di cui alla lettera A);
- £.900.000= per i contributi di cui alla lettera B);
- £.300.000= per i contributi di cui alla lettera C).

3. L'aggiornamento dell'ammontare massimo dei contributi di cui al precedente comma potrà essere effettuato annualmente con apposito provvedimento di Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali.

4. Tali somme potranno essere erogate in una o più soluzioni. L'entità concreta di ciascun contributo, entro il massimo sopra stabilito, verrà quantificata di volta in volta.
All'erogazione dei suddetti contributi una tantum si provvederà con apposito ordinativo del Capo Settore Servizi Sociali all'Ufficio Ragioneria, su proposta dell'Assistente sociale, dell'Assessore ai Servizi Sociali e del responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, previa istruzione socio-economica di ciascuna istanza da parte dell'Ufficio Servizi Sociali.

5. Il Capo Settore Servizi Sociali relazionerà periodicamente all'Assessore ai Servizi Sociali ed alla Giunta Comunale, qualora richiesto, sul numero e l'entità dei contributi erogati e sulla situazione di ciascun beneficiario.

Art. 20

CRITERI PER L'EROGAZIONE DI BUONI SANITARI.

1. I buoni sanitari sono erogati per la fornitura di prodotti sanitari a favore di anziani, persone sole e/o nuclei familiari, anche eventualmente con la presenza di minori, a seguito di appositi accordi con le Ditte del settore che operano nel territorio del Comune. All'individuazione di tali Ditte si provvederà mediante trattativa privata, data la particolarità dei prodotti forniti e la modesta entità economica di tali forniture.

2. Detti buoni potranno essere erogati a favore di cittadini residenti nel territorio del Comune che dimostrino, mediante idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, alla quale dovrà seguire formale indagine da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, particolari esigenze.

3. Tali buoni sanitari verranno erogati dall'Assessore ai Servizi Sociali o, per sua delega, dall'Assistente Sociale o dall'Istruttore Direttivo addetto al medesimo ufficio, previo accertamento della reale necessità del richiedente e del suo nucleo familiare.

4. L'erogazione di tali buoni sanitari potrà essere concessa anche a persone e/o nuclei familiari il cui reddito sia superiore a quello di minimo vitale, di cui al citato art.18 del presente regolamento, quando



le particolari condizioni del richiedente e/o del suo nucleo familiare al momento dell'istanza, accertate e valutate dall'Ufficio Servizi Sociali, siano tali da motivare tale forma di intervento. /

Art. 21

CRITERI PER L'EROGAZIONE DI BUONI ALIMENTARI.

1. I buoni alimentari vengono erogati per la fornitura di prodotti alimentari a favore di anziani, persone sole e/o nuclei familiari, anche eventualmente con presenza di minori, a seguito di appositi accordi con le Ditte del settore che operano nel territorio del Comune. All'individuazione di tali Ditte si provvederà mediante trattativa privata, data la particolarità dei prodotti forniti e la modesta entità economica di tali forniture.

2. Detti buoni potranno essere erogati a favore di cittadini residenti nel territorio del Comune che dimostrino, mediante idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, alla quale dovrà seguire formale indagine da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, particolari esigenze.

3. L'erogazione di tali buoni alimentari potrà essere concessa anche a persone e/o nuclei familiari il cui reddito sia superiore a quello di minimo vitale, di cui al citato art.18 del presente regolamento, quando le particolari condizioni del richiedente e/o del suo nucleo familiare al momento dell'istanza, accertate e valutate dall'Ufficio Servizi Sociali, siano tali da motivare tale forma di intervento.

4. Tali buoni alimentari verranno erogati dall'Assessore ai Servizi Sociali o, per sua delega, dall'Assistente Sociale o dall'Istruttore Direttivo addetto al medesimo ufficio, previo accertamento della reale necessità del richiedente e del suo nucleo familiare.

5. I buoni in oggetto, e i buoni pasto di cui al successivo articolo 22, potranno essere erogati anche a favore di cittadini italiani e stranieri, non residenti nel territorio del Comune ma che si trovino a transitarvi, che versino in condizioni di bisogno economico ed in particolari difficoltà socio-familiari, da accertarsi da parte dell'Ufficio Servizi Sociali nel modo più adeguato alle particolari situazioni di cui trattasi.

Art. 22

CRITERI PER L'EROGAZIONE DI BUONI PASTO E PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI LAVAGGIO BIANCHERIA E PULIZIA DELLA PERSONA.

1. I buoni pasto ed i servizi di lavaggio biancheria e pulizia della persona verranno erogati, a seguito di apposite convenzioni che l'Amministrazione Comunale stipulerà con Enti pubblici e/o privati operanti sul territorio, a favore di persone residenti nel Comune di



Cerea e temporaneamente per quelle non residenti e per gli stranieri che si trovino a transitarvi, solo per i buoni pasto come indicato al precedente punto 5 dell'art. 21, che si trovino, in particolari momenti, a non poter contare sull'appoggio di un nucleo familiare per il soddisfacimento delle più elementari ed imprescindibili esigenze di vita.

2. L'erogazione di tali servizi avverrà mediante comunicazione, da parte dell'Assessore ai Servizi Sociali, del nominativo della persona beneficiaria degli stessi all'Ente, istituto od associazione al quale è stato affidato dall'Amministrazione Comunale l'incarico per l'erogazione di tali servizi, previo accertamento delle reali necessità del richiedente e del suo nucleo familiare da parte dell'Ufficio Servizi Sociali.

Art. 23

REVOCA DEI CONTRIBUTI E DEGLI INTERVENTI.

1. I contributi e gli interventi economici in oggetto saranno revocati dal Capo Settore Servizi Sociali, su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, qualora non ricorrano più le condizioni economiche e/o socio-familiari che hanno motivato l'erogazione degli stessi. Si richiama in proposito quanto precedentemente previsto ai commi 1°, 2°, 3° e 4° dell'art.12 del presente regolamento.

Sez. II

ASSISTENZA DOMICILIARE E RETTE DI ACCOGLIENZA MINORI ED ANZIANI IN ISTITUTO

Art. 24

FINALITA' DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.

1. L'assistenza domiciliare è un servizio sociale svolto prevalentemente presso la dimora dell'utente.

2. Il servizio di assistenza domiciliare deve tendere a soddisfare i bisogni fondamentali di sicurezza sociale mediante idonei interventi volti al soddisfacimento di esigenze vitali, della formazione e promozione umana e della socializzazione, garantendo, possibilmente a tutti i cittadini, un livello minimo di assistenza nel proprio ambiente prevenendo in tal modo il ricovero in istituti o strutture sanitarie.

Art. 25

MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE ED ATTUAZIONE DEL SERVIZIO.

1. Il servizio di assistenza domiciliare deve promuovere quanto necessa-



rio per l'analisi della situazione socio-economica del territorio e del particolare settore in riferimento al quale andrà a realizzarsi l'intervento, con particolare riguardo ai problemi sociali ed alle strutture, utilizzando gli strumenti tecnici della ricerca sociale e dell'indagine diretta sul campo per conoscere l'entità dei bisogni, le cause che li hanno provocati, la funzionalità degli strumenti di intervento.

2. Ogni singola situazione di intervento deve articolarsi nelle seguenti quattro fasi di lavoro:

- a) Indagine conoscitiva sulle condizioni socio-ambientali, economiche, sanitarie del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertarne le reali necessità e di concordare le prestazioni nel rispetto della libertà e personalità del soggetto, rapportandole alle caratteristiche di ogni singola situazione personale e/o familiare;
- b) Attuazione degli interventi previsti dalla precedente fase di indagine;
- c) Verifica periodica ordinaria e straordinaria sulla rispondenza degli interventi ai bisogni evidenziati nella fase conoscitiva;
- d) Adattamento eventuale del servizio in seguito a quanto riscontrato in sede di verifica.

Art. 26

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO.

1. Il servizio di assistenza domiciliare fornisce all'utenza le seguenti prestazioni:

- a) Aiuto domestico e cura delle persona;
- b) Servizio infermieristico (da adottare previa verifica della richiesta da parte degli utenti e della disponibilità dei mezzi finanziari e tecnici, anche eventualmente in collaborazione con altri enti pubblici e/o privati, per le adeguate risposte);
- c) Servizio di lavanderia a domicilio;
- d) Servizio trasporto utenti;
- e) Servizio mensa a domicilio;
- f) Visite domiciliari di socializzazione ed ogni altra prestazione idonea a favorire l'inserimento, il mantenimento ed il reinserimento dell'assistito nella vita di relazione.

2. L'Amministrazione si riserva di allargare la sfera delle prestazioni secondo le possibilità amministrative, in relazione alle nuove e/o crescenti necessità.

Art. 27

DESTINATARI DEL SERVIZIO.

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni, dei servizi e degli interventi di cui al precedente art. 27 tutti i cittadini residenti nel



territorio del Comune che si trovino in difficoltà, indipendentemente dalle condizioni economiche, sociali, religiose e politiche.

2. L'intervento dell'Amministrazione tenderà a garantire a tutti i cittadini residenti un livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, sia di carattere bio-fisico che sociale.

3. Gli utenti saranno tenuti a contribuire al pagamento degli oneri derivanti dal servizio in oggetto nella misura e con le modalità stabilite dal successivo art. 31.

4. L'ammissione al servizio sarà disposta dall'Assistente Sociale che provvederà all'istruzione dell'istanza inerente il servizio richiesto con indagine socio-economica sul richiedente e sul suo nucleo familiare per la successiva eventuale applicazione della partecipazione agli oneri del servizio medesimo ai sensi del successivo art.31, previo visto di conformità tecnica del Capo Settore Servizi Sociali, entro i limiti della disponibilità finanziaria di ciascun esercizio prevista nel bilancio e del numero massimo di ore settimanali sulle quali il servizio si articola.

5. Il Capo Settore Servizi Sociali, unitamente all'Assistente Sociale, relazioneranno periodicamente all'Assessore ai Servizi Sociali e, qualora richiesto, alla Giunta Comunale sull'andamento del servizio.

Art. 28

PRIORITA' NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO.

1. Avranno priorità nell'erogazione del servizio concordato, nell'ordine:

- a) Le persone anziane (ultrasessantacinquenni) con ridotte capacità di autonomia fisica e/o psichica, o inabili, sole o in famiglia, quando le stesse non siano in grado di provvedere alle loro necessità più elementari;
- b) Le persone di qualsiasi età, compresi i minori, con ridotte capacità di autonomia fisica e/o psichica, o inabili, sole o in famiglia, quando le stesse non siano in grado di provvedere alle necessità più elementari.

Art. 29

DIMISSIONE DAL SERVIZIO.

1. Il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento:
 - a) A richiesta dell'utente o dei parenti dello stesso nel caso di incapacità psico-fisica dell'utente stesso;
 - b) Per il venir meno delle condizioni di bisogno che hanno determinato l'ammissione al servizio;
 - c) In caso di protratta mancata contribuzione al costo del servizio,

ove dovuta.

2. Qualora l'interruzione avvenga per i motivi di cui alle lettere b) e c) del comma 1°, il provvedimento assumerà la forma di atto motivato del Capo Settore Servizi Sociali, previa relazione dell'Assistente Sociale.

Art. 30

UTILIZZO DI ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI CON FINALITA' SOCIO-ASSISTENZIALI

1. Ai fini dell'espletamento dei servizi di cui al precedente art. 26, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi delle prestazioni rese da Associazioni, Cooperative od altri organismi con i quali verranno stipulate apposite convenzioni, previa deliberazione del Consiglio Comunale per le modalità dell'espletamento del servizio in oggetto nonché per i corrispettivi dovuti.

Art. 31

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AGLI ONERI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.

1. I cittadini utenti del servizio di assistenza domiciliare ed i loro familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C. sono tenuti a concorrere al pagamento degli oneri derivanti dal servizio di assistenza domiciliare secondo le modalità e nella misura sotto indicata:

a) determinazione del reddito annuo del singolo o del nucleo familiare con le modalità indicate al successivo art.36. Ai fini della determinazione del reddito suddetto verranno detratte dallo stesso le spese di locazione sostenute dal richiedente o dalle persone con lui conviventi fino ad un massimo di £.200.000= mensili, ivi comprese le eventuali spese condominiali. Per l'accertamento dell'effettivo tenore di vita del richiedente e dei suoi familiari, potrà essere, altresì, valutata la relazione dell'Assistente Sociale ad integrazione dei dati obiettivi risultanti dall'acquisita documentazione allegata all'istanza.

b) determinazione della parte di reddito annuo esente da compartecipazione agli oneri in oggetto pari alla quota di minimo vitale prevista per ciascuna persona singola o nucleo familiare dall'art.18 del presente regolamento.

c) detrazione dal reddito annuo del singolo o del nucleo familiare, così come indicato al precedente punto a), della parte di reddito esente di cui al punto b).

d) Sulla parte di reddito annuo del singolo o del nucleo familiare eccedente il minimo vitale, e calcolata così come indicato al precedente punto c), verrà applicata la compartecipazione agli oneri in

oggetto, comprensiva di I.V.A. ai sensi di legge - qualora dovuta, evidenziata nella tabella sotto indicata:

REDDITO ANNUO PRO-CAPITE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1) Fino a £.7.000.000=	esente
2) da £.7.000.001 a £.10.000.000=	£.2.500= orarie
3) da £.10.000.001 a £.16.000.000=	£.5.000= orarie
5) oltre £.16.000.000=	£.7.500= orarie

2. Le suaccennate fasce di reddito e relative quote di partecipazione potranno essere modificate annualmente dal Consiglio Comunale demandando alla Giunta Municipale l'adozione dei singoli provvedimenti di quantificazione delle somme da introitare mensilmente, previo accertamento ed istruzione delle relative pratiche da parte dell'Ufficio Servizi Sociali.

3. I soggetti tenuti al pagamento delle somme di partecipazione sopra indicate vi provvederanno mediante versamento dell'importo dovuto presso la Tesoreria Comunale entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione indicante le somme che sono tenuti a corrispondere. In caso di protratta mancata partecipazione agli oneri sopra indicati si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art.35.

4. Per "utente" deve intendersi il nucleo familiare indipendentemente dal numero degli assistiti che fanno parte dello stesso in quanto l'onere del servizio di assistenza domiciliare viene calcolato in riferimento al numero delle ore di servizio prestate e non in base al numero degli assistiti appartenenti a ciascun nucleo familiare.

ART. 32

1. Le disposizioni in tema di partecipazione agli oneri derivanti dal servizio di assistenza domiciliare, di cui al precedente art.31, si applicano, con efficacia retroattiva, dal 01.7.1994.

Art. 33

MODALITA' PER L'ASSUNZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE RETTE DI ACCOGLIENZA DI MINORI IN ISTITUTI EDUCATIVI.

1. Le spese per il pagamento delle rette di accoglienza presso gli Istituti educativi, i Gruppi famiglia e le Associazioni che accolgono minori residenti nel Comune e per i quali sia stato disposto dalla Autorità Giudiziaria, dal Sindaco o su segnalazione dell'equipe età evolutiva del Consultorio familiare l'affidamento presso uno di tali istituti di accoglienza, potranno essere assunte dall'Amministrazione Comunale qualora i tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 C.C. non vi

Q

possano provvedere a causa della mancanza di adeguati mezzi economici o ricorrano altre motivazioni, accertate dai Servizi Sociali dell'età evolutiva del Consultorio familiare in collaborazione con i Servizi Sociali di questo Ente, che dichiarino la indisponibilità o l'insufficienza di tali fondi.

2. Per la determinazione dell'entità della compartecipazione alle rette di accoglienza da parte dei tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 C.C., si osserveranno i seguenti criteri:

a) determinazione della retta mensile praticata dall'istituto di accoglienza;

b) determinazione del reddito annuo del nucleo di appartenenza e della quota di partecipazione agli oneri in oggetto così come previsto alle lettere a), b), c) del precedente art.31, ed f) dell'art.34 per quanto riguarda le percentuali di partecipazione sulla parte di reddito eccedente il minimo vitale. Per l'aggiornamento del tetto di minimo vitale si richiamano le disposizioni di cui alla lettera c) dell'art.18 del presente regolamento.

c) detrazione dall'ammontare della retta mensile delle somme dovute, a titolo di compartecipazione agli oneri in argomento, da chi è tenuto agli alimenti, calcolate così come indicato al precedente punto b);

d) l'onere dell'eventuale parte di retta mensile dovuta all'Istituto rimasta scoperta sarà assunto dall'Amministrazione Comunale con formale provvedimento di Giunta Comunale previa istruzione della pratica da parte dell'Ufficio Servizi Sociali;

Art. 34

PARTECIPAZIONE DEI TENUTI AGLI ALIMENTI AGLI ONERI PER L'ACCOGLIENZA DI LORO CONGIUNTI PRESSO ISTITUTI E/O CASE DI RIPOSO PER ANZIANI O IN STRUTTURE PROTETTE.

1. Al fine della determinazione dell'eventuale compartecipazione della Amministrazione Comunale, in concorso con i familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art.433 C.C., al pagamento degli oneri derivanti dalle rette di accoglienza di anziani in Istituti, Case di riposo o strutture protette, si osserveranno i seguenti criteri:

a) Determinazione della retta mensile praticata dall'Istituto o Casa di riposo;

b) detrazione dalla retta mensile praticata dall'istituto della/e pensione/i in godimento all'anziano riservando allo stesso una quota stabilita dalla Giunta Comunale per le proprie necessità;

c) determinazione del reddito annuo dei tenuti agli alimenti del nucleo familiare e di quello dei tenuti agli alimenti non conviventi con il richiedente, di cui all'art.433 C.C., con le modalità indicate al precedente articolo 32;

d) determinazione della parte di reddito esente da compartecipazione agli oneri in oggetto, pari alla quota di minimo vitale prevista per ciascuna persona singola o nucleo familiare dall'art.18 del presente regolamento.

e) detrazione dal reddito annuo del singolo, del nucleo familiare e dei tenuti agli alimenti, così come indicato ai precedenti punti c) e d), della parte di reddito esente di cui al punto d),

f) sulla parte di reddito annuo del singolo, del nucleo familiare e dei tenuti agli alimenti eccedente il minimo vitale (cioè sulla quota di retta mensile rimasta scoperta dopo aver detratto/e la/e pensione/i in godimento all'anziano, riservando allo stesso la somma mensile indicata al precedente punto b), verrà applicata la percentuale di partecipazione agli oneri in oggetto evidenziata nella tabella sotto indicata:

REDDITO ANNUO PRO-CAPITE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE
1) Fino a f.7.000.000=	esente
2) da f.7.000.001 a f.10.000.000=	25%
3) da f.10.000.001 a f.13.000.000=	50%
4) da f.13.000.001 a f.16.000.000=	75%
5) oltre f.16.000.000=	100%

g) L'onere dell'eventuale parte di retta mensile rimasta scoperta sarà assunto dall'Amministrazione Comunale con formale provvedimento di Giunta Comunale previa istruzione della pratica da parte dell'Ufficio Servizi Sociali.

2. Nel caso di presenza di più tenuti agli alimenti così che la percentuale di partecipazione, calcolata come sopra indicato, copra interamente la retta praticata dall'Istituto, nessun onere sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

3. Le fasce di reddito e la quota della/e pensione/i da lasciare in godimento all'anziano, sopra citate, potranno essere modificate annualmente dal Consiglio Comunale con le modalità previste dal 2° comma del precedente art.31.

Art.35

RECUPERO COATTIVO

1. L'Amministrazione Comunale, in caso di rifiuto alla compartecipazione da parte dei soggetti obbligati, si riserva di adire le competenti vie legali per il recupero dei crediti spettantegli.



Art. 36

DEFINIZIONE DI FAMIGLIA E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
ANNUO PRO-CAPITE

1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per famiglia il nucleo formato dalle persone reciprocamente tenute agli alimenti ai sensi dell'art.433 C.C. nei confronti della persona che richiede l'intervento dell'Amministrazione Comunale.
2. Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, cui deve farsi riferimento per l'individuazione delle rette e dei contributi previsti dal presente regolamento, è formato dal reddito da lavoro dipendente, autonomo, da impresa, da capitali, da terreni e fabbricati, nonché dagli emolumenti, le indennità, le pensioni, i sussidi, a qualsiasi titolo percepiti da tutti i singoli componenti il nucleo familiare, ivi compresi quelli esentasse. Ai fini della determinazione del reddito suddetto potrà essere valutata, per l'accertamento dell'effettivo tenore di vita del richiedente e del suo nucleo familiare, la relazione dell'Assistente Sociale ad integrazione dei dati obiettivi risultanti dall'acquisita documentazione allegata all'istanza.
3. Il reddito viene calcolato al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali.
4. Al momento della presentazione della domanda di contributo od intervento economico, dovrà essere prodotta la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente od altro idoneo documento attestante i redditi di cui al precedente comma 2). Sulla base di tale documentazione, dell'eventuale relazione dell'Assistente Sociale, nonché del tenore di vita e dell'agiatezza della famiglia desunti altresì dalla relazione della polizia urbana o da altri soggetti qualificati a rilevarli, viene determinato il reddito familiare annuo.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva di fare opportuni accertamenti per verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Sez. III

TICKETS SANITARI

Art. 37

1. Il Comune, visto l'art. 5, comma 3°, della Legge n° 407 del 29/12/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, e l'art.32 della Costituzione italiana, si assume l'onere della compartecipazione alla spesa sanitaria, per il settore diagnostico e per quello farmaceutico, per i cittadini residenti sul suo territorio e dichiarati indigenti.



Art. 38

DEFINIZIONE DI PERSONA INDIGENTE

1. Sono considerati indigenti i singoli o i componenti di un nucleo familiare il cui reddito annuo sia pari o inferiore al limite di reddito previsto per la concessione dei contributi economici di minimo vitale, in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare, valutato sulla base dell'art.35.

Art. 39

RIMBORSO DELLA QUOTA TICKET SOSTENUTA

1. I cittadini, inseriti nell'elenco degli indigenti con deliberazione di Giunta Comunale, predisposta dall'ufficio servizi sociali, hanno diritto al rimborso integrale o parziale della quota ticket sostenuta per le prestazioni di diagnostica o per l'acquisto di presidi farmaceutici compresi nel prontuario farmaceutico del Servizio Sanitario Nazionale, previa presentazione di regolari fatture, scontrini o ricevute fiscali presso l'Ufficio servizi sociali, entro il mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

2. I rimborsi avverranno a seguito di deliberazioni mensili di Giunta Comunale di liquidazione delle somme dovute, in rapporto alla disponibilità iscritta nel bilancio comunale espressa in dodicesimi.

Art. 40

INSERIMENTO EX-DETENUTI NEL MONDO DEL LAVORO

1. Al fine di agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro di ex detenuti o di persone che, pur essendo ancora detenute, necessitano di un inserimento lavorativo per poter beneficiare del provvedimento di semilibertà, l'Amministrazione Comunale contribuirà, nei limiti delle disponibilità di bilancio e previo accordo con i datori di lavoro, al pagamento degli oneri contributivi ed assicurativi dovuti per legge dal datore di lavoro, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo mensile degli stessi e per la durata massima di mesi 6 dall'inizio del rapporto di lavoro, fatte salve le diverse ed ulteriori determinazioni stabilite da apposite leggi nazionali e regionali nello specifico settore.

2. I periodi di lavoro prestati presso più datori di lavoro si cumulano al fine della determinazione del citato periodo massimo di partecipazione agli oneri da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 41

ASSISTENZA PORTATORI DI HANDICAPP



1. A favore dei portatori di handicap l'Amministrazione Comunale, valutate le disponibilità delle somme stanziare in bilancio nei capitoli inerenti l'Ufficio Servizi Sociali, effettuerà gli interventi che si renderanno più opportuni ad integrazione e sostegno di quelli effettuati dall'U.L.S.S., istituzionalmente competente, dando priorità alle situazioni economiche più svantaggiate.

2. Date le particolari situazioni di vita risultanti dalla condizione di portatore di handicap, non solo per i diretti interessati ma anche per i loro familiari, a favore degli stessi l'Amministrazione Comunale potrà adottare interventi economici anche prescindendo dai limiti fissati nel presente regolamento per la concessione dei diversi tipi di contributi economici ed interventi sociali (quali contributi di minimo vitale, una tantum, buoni alimentari, sanitari etc.).

Art. 42

INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'articolo 17, tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 12.

2. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quinto comma del precedente art. 12.

Capo VII°

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 43

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, di colture agricole o nuove tecnologie;

c) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco, Comitati di Quartiere e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso a carico del Comune degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), e c) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.




Art. 44

INTERVENTI STRAORDINARI

1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

Art. 45

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera c) del comma primo del precedente art. 43 si osservano le norme di cui agli artt. 13 e 15 del presente Regolamento.



CAPO VIII°


ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 46

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II° - IV° e V°.

Art. 47

1. La concessione in uso di impianti, attrezzature e locali alle singole società o gruppi è regolata mediante apposita deliberazione adottata dalla Giunta Comunale e da convenzione dalla stessa approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune. Per gli impianti e le attrezzature di cui al precedente punto 1 adibite ad uso scolastico dovrà essere rispettata la priorità alle attività della scuola e la concessione in uso alle singole società o gruppi avverrà dopo che gli



organi scolastici all'uopo interpellati avranno espresso il loro parere in merito.



CAPO IX°

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 48

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e promuovono nel Comune attività teatrali, musicali ed altre di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 49

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenendo conto:

- a) dell'effettiva rilevanza educativa e culturale dell'attività già svolta e di quella programmata.
- b) dell'interesse che essa riveste per la comunità locale e per i benefici diretti che alla stessa apporta.
- c) del contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II°, IV° e V°.



CAPD X°

FORME DI VOLONTARIATO

Art. 50

1. Il Comune riconosce il rilevante valore sociale delle forme di volontariato presenti sul territorio comunale
2. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure a condizioni stabilite dai precedenti capi II°, IV° e V°.



CAPO XI°

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 51

1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II°, IV° e V°.



CAPD XII°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52

1. Per l'entrata in vigore e per la pubblicità delle norme del presente regolamento si osserveranno le disposizioni dell'art.110 del vigente Statuto comunale.
2. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicità e la diffusione ai soggetti previsti dall'art.3.



COMUNE DI CEREAA

37053
C.F. e P. I.V.A. 0065989 023 0

PROVINCIA DI VERONA


Via XXV Aprile, 52
Tel. (0442) 80055 r.a. - Fax 80010

ARTICOLI MODIFICATI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CC N. 44 DEL 12-11-94

- ART. 2 + comma 3
ART.5 modificato il 2° comma
ART. 6 modificati: comma 1, 2, 3.
ART. 8 modificato comma 1, 2 eliminato 3° comma.
ART. 9 comma 1, 2
ART. 10 comma 1 lettera a), f);
" " comma 3;
ART. 11 comma 1° lettera a)
ART. 12 comma 1.
" " comma 4
" " comma 5.
ART. 13 comma 1°.
ART. 14 comma 1° e comma 2°.
ART. 17 comma 1° lettera a)
" " comma 2° lettera b)
" " comma 3° lettera O) aggiunta
ART. 18 comma 1 lettera a), b), e c); Comma 2 eliminato.
ART. 19 comma 1 lettera a) , e b).
" " comma 2 ; aggiunto comma 3°.
" " modificato comma 4° e 5°;
ART. 20 comma 2° ; aggiunti 3° e 4° commi;
ART. 21 comma 3° ; aggiunti 4° e 5° commi;
ART.22 comma 1, aggiunto comma 2°;
ART.23 vecchio regolamento tolto;
ART. 24 sostituito con 2 , 3° modificato;
ART. 25 sostituito con ART.24;
ART. 26 prende numero 25;
ART. 27 prende numero 26, modificata lettera b) del comma 1;
ART. 28 prende numero 27 modificato comma 4 e aggiunto il 5°;
ART. 29 prende il numero 28;
ART. 30 prende il numero 29; modificata lettera b) e c) comma 1,
aggiunto comma 2;
ART.31 prende il numero 30;
ART. 32 prende il numero 31 modificato comma 1 e lettera a), d) com-
ma 2 , comma 3;
ART. 32 aggiunto;
ART. 33 " modifica comma 1, comma 2 lettera b) , 3° comma eli-
minato.
ART.34 modificata lettera b) comma 1 , lettera c), e), f); 3° comma;
ART.35 aggiunto
ART.35 prende numero 36 comma 2 ; modificato comma 1, 2, 4, ;
ART.36 prende numero 37 modificato.
ART.37 prende numero 38.
ART. 38 prende numero 39.
ART. 39 prende numero 40 modificato comma 1.



COMUNE DI CEREAA

37053
C.F. e P. I.V.A. 0065989 023 0

PROVINCIA DI VERONA

Via XXV Aprile, 52
Tel. (0442) 80055 r.a. - Fax 80010

- ART. 40 prende numero 41; comma 2 aggiunto;
- ART. 41 prende numero 42 ;
- ART. 42 prende numero 43.
- ART. 43 prende numero 45;
- ART. 49 prende numero 44 ;
- ART. 44 prende numero 46 modificato comma 3;
- ART. 45 prende numero 47, abrogato comma 3;
- ART. 46 prende numero 48;
- ART. 47 prende numero 49; comma 2 abrogato, comma 3 prende numero 2;
- ART. 48 prende numero 50; modificato comma 1, abrogato comma 2, abrogato comma 3, comma 4 prende numero 2;
- ART. 49 prende numero 51.
- ART. 50 prende numero 52, modificato comma 1.



IL PRESENTE REGOLAMENTO VIENE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C.
IN DATA 12 novembre 1994 N. 44

Cerea, li 7 dicembre 1994

IL SINDACO
Bonfante dott. Franco



IL SEGRETARIO GENERALE
Gulino dott. Emanuele

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IL 16 novembre 1994 senza
OPPOSIZIONI. ~~CON~~

Cerea, li 7 dicembre 1994



IL SEGRETARIO GENERALE
Gulino dott. Emanuele

LA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E' DIVENUTA
ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 46 - 1° Comma DELLA LEGGE
N. 142/90.

Cerea, li 7 dicembre 1994



IL SEGRETARIO GENERALE
Gulino dott. Emanuele